

REGOLAMENTO CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ALL'ESTERO Approvato con Determinazione n. 288 del 2014

SOMMARIO

- Art. 1 – Finalità, fondi a disposizione e regime applicabile**
- Art. 2 – Requisiti generali di ammissibilità**
- Art. 3 – Spese ammissibili**
- Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda e termini**
- Art. 5 – Procedimento**
- Art. 6 – Inammissibilità**
- Art. 7 – Controlli**
- Art. 8 – Privacy**
- Art. 9 – Ricorso**
- Art. 10 – Norma transitoria**

Art. 1 – Finalità, fondi a disposizione e regime applicabile

L'intervento è erogato in base alle disponibilità previste dal bilancio camerale, fino ad esaurimento dei fondi, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ed è erogato in regime de minimis. Gli importi massimi degli aiuti concedibili in tale regime ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti) sono:

- € 200.000,00 per le imprese che non operano in uno dei settori sotto indicati (Regolamento CE 1407/2013);
- € 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada (Regolamento CE 1407/2013);
- € 15.000,00 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (Regolamento CE 1408/2013);
- € 30.000,00 per le imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento CE 875/2007);
- € 500.000 nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).

I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto de minimis, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopraccitati Regolamenti.

Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ad un consorzio od una rete di imprese a beneficio delle aziende aderenti, il legale rappresentante dovrà assicurarsi che siano rispettate, per ogni impresa beneficiaria finale dell'aiuto, le condizioni previste dalla regola de minimis.

Art. 2 – Requisiti generali di ammissibilità

Sono ammesse al contributo le seguenti tipologie di impresa e/o di aggregazione di imprese:

- le imprese individuali;
- le società che abbiano dichiarato, nell'anno 2013, un fatturato inferiore a € 6.000.000,00 o, per le attività commerciali, le società che abbiano dichiarato ricavi specifici riferiti all'attività inferiori a € 6.000.000,00;
- i consorzi e le Reti d'impresa.

Le imprese (richiedenti direttamente il contributo o aderenti al consorzio o alla Rete di imprese che ne fa richiesta), i consorzi e le reti di imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti, che devono permanere almeno fino al momento della concessione del contributo:

- avere sede legale e/o operativa in provincia di Lucca;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- essere attive e in regola con la comunicazione di inizio attività e con le abilitazioni previste per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- non avere protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
- non essere in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, o non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- non aver già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili sostenute: a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di collettive ICE o Toscana Promozione o altro ente pubblico sono ammesse le sole spese per le quali non si è beneficiato di contributo da parte dei suddetti enti;
- non essere controllate e/o partecipate da aziende pubbliche;
- non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto incompatibile o illegale con il mercato comune, come disposto dall'Art. 1 par. 6 a) del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
- aver provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio di Lucca, a Lucca Promos srl o a Lucca Intec srl.

I consorzi e le reti d'impresa sono ammessi al contributo solo se la maggioranza assoluta delle imprese aderenti hanno sede legale e/o operativa in provincia di Lucca.

Art. 3 – Spese ammissibili

Le fiere per le quali si può richiedere il contributo ai sensi del presente Regolamento sono quelle inserite nella Guida Mondiale Fiere, edita dalla Pianeta s.r.l. – Torino (consultabile on line all'indirizzo www.expofairs.com). Sono ammesse al beneficio le seguenti spese:

1. noleggio spazio espositivo, da produrre anche nel caso di collettive ICE, di Toscana Promozione o di altro ente pubblico;
2. progettazione ed allestimento dello stand;
3. trasporto merci e/o allestimenti;
4. interpretariato in fiera;
5. inserzioni pubblicitarie sul catalogo degli espositori realizzato dall'Ente Fiera;
6. inserzioni pubblicitarie su riviste nazionali ed estere o su siti o portali on line di settore in cui si evidenzia la partecipazione alla fiera;
7. di agenzie di organizzazione e intermediazione per la partecipazione alla fiera.

I massimali riconosciuti sono i seguenti:

- il contributo massimo erogabile per ciascuna domanda è di € 1.000,00, per le fiere che si svolgono nei Paesi dell'Unione Europea, la Svizzera e il Principato di Monaco e di € 1.500,00 per quelle che si svolgono in tutti gli altri paesi. In entrambi i casi il contributo non può superare il tetto massimo del 30% delle spese ammissibili;
- il contributo massimo annuo erogabile ammonta ad € 6.000,00 per azienda, con una maggiorazione di massimo € 1.000,00 per quelle imprese che abbiano già ottenuto, in vigore della precedente versione del Regolamento, somme pari o inferiori al nuovo massimale.

Si specifica infine che:

- l'entità del contributo camerale è calcolata sulle fatture di spesa ammissibili al netto dell'IVA e che tutte le somme indicate si riferiscono all'imponibile;
- le fatture e i documenti di spesa devono riportare una chiara indicazione della manifestazione a cui si riferiscono;
- i pagamenti devono essere effettuati a mezzo bancomat, bonifico, carta di credito o assegno non trasferibile;
- non sono ritenute ammissibili le spese per i servizi resi da soggetti controllati, collegati, partecipati e di emanazione delle imprese richiedenti o aventi legali rappresentanti, amministratori o soci in comune.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda e termini

Le domande devono essere compilate ed inviate alla Camera di Commercio di Lucca, esclusivamente tramite la piattaforma Web Telemaco (<http://webtelemaco.infocamere.it>) - Servizi e-gov - Contributi alle imprese, seguendo le modalità di compilazione, di salvataggio e di firma dei file disponibili sul sito web camerale www.lu.camcom.it/content.php?p=1.11. I documenti da allegare alla pratica sono i seguenti:

- **Modello base** generato dal sistema, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
- **Allegati al modello base** firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato:
 1. modulo di domanda + autocertificazioni
 2. unico documento pdf contenente:
 - copia delle fatture;
 - copia dei documenti di pagamento delle spese sostenute (bonifici, assegni o altra documentazione bancaria da cui risulti la relativa uscita);
 - copia inserzioni pubblicitarie sul catalogo degli espositori realizzato dall'Ente Fiera;
 - copia inserzioni pubblicitarie su riviste nazionali ed estere o su siti o portali on line di settore in cui si evidenzia la partecipazione alla fiera;
 - per le società di persone, copia conforme attestata dal legale rappresentante dell'estratto della situazione economica 2013 riguardante i ricavi specifici dell'attività.
 3. eventuale procura a soggetto intermediario + copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 4. per i consorzi e le reti, eventuale dichiarazione de minimis per ognuna delle imprese beneficiarie.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla fine della manifestazione, salvo la previsione di cui all'Art. 10, comma 2.

Art. 5 - Procedimento

Il procedimento amministrativo inizia con la data di ricezione della domanda, che coincide con la data di protocollazione: il richiedente riceve notifica di avvenuta ricezione e di avvio del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento è Aurelio Pesci – Ufficio Promozione interna ed estera.
(telefono, fax, mail: <http://www.lu.camcom.it/contatti.php>).

In caso di domanda incompleta o irregolare e di domanda non sanabile, l'ufficio sospende il procedimento e richiede contestualmente l'integrazione o la regolarizzazione della domanda e, nel caso di non sanabilità, comunica i motivi che ne impediscono l'accoglimento. Il richiedente ha 15 giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della comunicazione tramite PEC, per produrre integrazioni, chiarimenti, osservazioni: decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile. Nel caso di irregolarità non sanabile, dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio dello stesso:

- la conclusione positiva dell'istruttoria comporterà la concessione del contributo e la sua successiva liquidazione;
- la conclusione negativa dell'istruttoria comporterà la dichiarazione di inammissibilità o di revoca del contributo, secondo le specifiche previste dall'Art. 6.

Art. 6 – Inammissibilità

Sono dichiarate inammissibili, con comunicazione tempestivamente inviata al richiedente, le domande:

- presentate da imprese che non hanno i requisiti di ammissibilità di cui all'Art. 2;
- aventi ad oggetto spese non riconosciute ai sensi dell'Art. 3;
- presentate con modalità diversa oppure presentate fuori dal termine di cui dall'Art. 4;
- mancanti dell'integrazione della documentazione di cui all'Art. 4, richiesta in sede di regolarizzazione della domanda;
- a seguito dell'accertamento dell'esito negativo dei controlli a campione o della mancata esibizione dei documenti originali, secondo quanto previsto dall'Art. 7.

Art. 7 – Controlli

L'ufficio incaricato dall'attività istruttoria, secondo il disposto dell'Art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (rese ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 445/2000) come previsto dall'Art. 7 del Regolamento Disciplinante l'attività Amministrativa e i Procedimenti Amministrativi della Camera di Commercio di Lucca, riservandosi di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa allegata dai richiedenti o eventuale documentazione aggiuntiva.

Ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti alla concessione del contributo ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dallo stesso decreto.

La Camera di Commercio di Lucca procederà, altresì, alla revoca delle agevolazioni qualora risulti l'impossibilità di effettuare i controlli di cui sopra per cause imputabili all'impresa.

In caso di revoca del finanziamento, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio di Lucca dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Art. 8 – Privacy

La Camera di Commercio di Lucca informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la domanda di finanziamento viene resa e in conformità ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria: il trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di proseguire con l'istruttoria della domanda. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e comunitarie, in conformità alla normativa sugli Aiuti di Stato. L'interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Lucca.

Art. 9 - Ricorso

Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso al TAR od, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 10 – Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2014 e cessa la sua efficacia il 31 dicembre 2014.

Per le domande in scadenza, secondo l'Art. 4 comma 2, nel periodo luglio – ottobre 2014, il termine per la presentazione della domanda è prorogato al 31 ottobre 2014.